



ISTITUTOCOMPRESIVOSTATALE“RANDACCIO–TUVERI–DONMILANI - COLOMBO”

Via Venezia, 2-09126 Cagliari-Tel.070302870/303373-Fax070300199

C.M.CAIC81200V-C.F.92030830928-CODICEIBAN:IT90H01015-04803-000070342605

E-Mail caic81200v@istruzione.it PECcaic81200v@pec.istruzione.it Sito Internet: www.randaccio-tuveri-donmilani.edu.it

Circ. n. 77

Cagliari, 11/10/2024

A tutti gli ALUNNI
Ai GENITORI
A tutto il personale DOCENTE e ATA
Alla DSGA
Al Sito Web

Oggetto: Presenza di cani negli ambienti di pertinenza degli edifici scolastici

Si ritiene opportuno ricordare ai proprietari di cani che vengono condotti all'interno dei cortili scolastici, quanto stabilisce il comma 2 e 3 dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013):

“Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale erisponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;*
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti ”*

Poiché è stato verificato che la presenza di cani durante le procedure di ingresso e uscita degli alunni, possa arrecare comunque disagio e preoccupazione presso gli utenti – specie di quelli più piccoli - **si ritiene necessario richiedere ai proprietari dei suddetti cani l'utilizzo, oltre che del guinzaglio, anche della museruola allorché gli animali vengono condotti negli ambienti di pertinenza della scuola (cortili e/o piazzali).**

Fermo restando quanto comunque stabilito dal successivo comma 4 dell'art.1 della suddetta ordinanza: (*“è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse”*) si ritiene comunque opportuno **vietare ai cani l'accesso all'interno dei locali scolastici.**

Tenuto conto che lo svolgimento delle operazioni d'ingresso e di uscita degli alunni deve avvenire in condizione di serenità, i Sigg.ri Genitori sono tenuti a rispettare le suddette disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Giovanna Porru

*[Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2]*